

Salvatore Scaglia \*

<p align="center"><b>Il peccato manifesto del mafioso nella negazione dell'Eucarestia e delle esequie</b></p>
---

<p align="center"><b>(cann. 915 e 1184, § 1, n. 3° c.i.c.) *<sup>1</sup></b></p>
--

« La fede [...] esige qui, nella vostra terra, una chiara riprovazione della cultura della mafia, che è una cultura di morte, profondamente disumana, antievangelica, nemica della dignità delle persone e della convivenza civile ».

GIOVANNI PAOLO II, *Omelia nella Valle dei Templi di Agrigento*, 9 Maggio 1993, n. 5 <sup>1</sup>

**SOMMARIO.** 1. La scomunica dei mafiosi dell'Episcopato siciliano. 2. La globalizzazione del fenomeno mafioso e la lacuna della legge universale. 3. Il "peccato manifesto" nei cann. 915 e 1184, § 1, n. 3° c.i.c. . 4. La *ratio* delle norme: verità e riconciliazione. 5. Il problema posto dalla segretezza dell'affiliazione mafiosa. 6. Il codice culturale della mafia e il rispetto dovuto al mafioso. 7. Il peccato manifesto del mafioso. 8. La questione della necessaria condanna statutale. 9. Alcuni rilievi *de iure condendo et positivo*. 10. La negazione dell'Eucarestia e delle esequie come strumenti per la conversione.

**1. La scomunica dei mafiosi dell'Episcopato siciliano.** Secondo l'art. 416-*bis*, co. 3°, del Codice penale italiano vigente, i mafiosi - associandosi tra loro - "si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri".

Tuttavia, il 1° Dicembre 1944, ben prima che questa norma così puntuale entrasse in vigore <sup>2</sup>, l'*Episcopato siciliano*, consapevole dell'esistenza del grave fenomeno della mafia, ha emanato una lettera collettiva, stabilendo *la scomunica* per "tutti coloro che si rendono colpevoli di rapine o di omicidio ingiusto e volontario".

---

\* Dottore in Diritto canonico e Avvocato presso il Tribunale ecclesiastico regionale siculo.

\*<sup>1</sup> Inedito.

<sup>1</sup> La pericope citata e il testo integrale si trovano in [http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/homilies/1993/documents/hf\\_jp-ii\\_hom\\_19930509\\_agrigento.html](http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/homilies/1993/documents/hf_jp-ii_hom_19930509_agrigento.html) .

<sup>2</sup> Con la legge 13 Settembre 1982, n. 646.

Con successivo decreto n. 171, del 22 *Giugno 1952*, il *II Concilio plenario siculo*, avente potestà legislativa penale per il proprio territorio *ex can. 290 c.i.c. 1917* <sup>3</sup>, ha *esteso la pena canonica ai mandanti e ai cooperatori*, precisando che quanti “abbiano posto in essere rapina o omicidio volontario (imputabile sia ai mandanti, sia agli esecutori, sia ai cooperatori), incorrono nella scomunica riservata all’Ordinario del luogo” <sup>4</sup>.

Un trentennio dopo, *nel 1982*, dopo l’uccisione del Prefetto di Palermo Carlo Alberto Dalla Chiesa insieme alla moglie e all’uomo di tutela (c.d. strage di via Isidoro Carini), *la Conferenza Episcopale Siciliana, confermando i precedenti provvedimenti*, si è riferita *apertis verbis* alla mafia, sia sotto il profilo criminale sia dal punto di vista del sentire: a “seguito del doloroso acuirsi dell’attività criminosa che segna di sangue e di lutti la nostra regione, i Vescovi, in forza della loro responsabilità di pastori, riaffermano la loro decisa condanna sottolineando la gravità particolare di ricorrenti episodi di violenza che spesso hanno come matrice la mafia e la nefasta mentalità che la muove e la facilita”.

In una nota del documento si chiariva poi che “la condizione di scomunicato emergerà quando l’autore” dei “delitti si accosterà alla confessione per essere assolto dal peccato”; e che “il sacerdote lo informerà che non può assolverlo in quanto colpito da scomunica che i vescovi hanno riservato a se stessi, dalla quale, cioè, soltanto loro possono assolvere”.

La *scomunica per il mafioso* è stata *ribadita* dalla Conferenza dei Vescovi di Sicilia il *13 Aprile 1994* <sup>5</sup>.

Si tratta di scomunica *latae sententiae*, ossia automatica, per il fatto in sé della perpetrazione delle condotte previste dalla normativa penale canonica.

La *scomunica*, che *comporta l’esclusione dalla comunione con la Chiesa* (quale compagine visibile e corpo giuridico-sociale) acquisita *ex can. 96* con il battesimo, secondo i cann. 1312, § 1, e 1331, si configura peraltro come una “censura” o “pena medicinale”, in quanto è *finalizzata a far recedere il reo dalla contumacia*, cioè a farlo

<sup>3</sup> Cf. can. 445 c.i.c. 1983.

<sup>4</sup> Questo il testo originale, in Latino (in *Decreto di privazione delle esequie ecclesiastiche* del VESCOVO DI ACIREALE (CT), promulgato il 20 Giugno 2013): “*Qui rapinam (seu furtum cum actibus violentiae) vel homicidium directe voluntarium (imputabile sive mandantibus, sive exsequentibus, sive positive cooperantibus) patnaverint, incurrunt in excommunicationem Ordinario loci reservatam*”.

<sup>5</sup> Cf. *Nuova evangelizzazione e pastorale. Orientamenti pastorali per le Chiese di Sicilia*, n. 12, in <http://www.chiesedisicilia.org/cesi/allegati/181/NUOVA%20EVANGELIZZAZIONE%20E%20PASTORALE.pdf>.

ravvedere. Essa non incide direttamente sull'unione con il Corpo mistico in cui si realizza la comunione dei Santi, quantunque la grave responsabilità morale derivante dal peccato comprometta questa unione mistica con la Chiesa e con Cristo.

**2. La globalizzazione del fenomeno mafioso e la lacuna della legge universale.** Ora, il *fenomeno mafioso*, inizialmente pressochè autoctono e confinato nelle regioni del Mezzogiorno d'Italia, si è progressivamente diffuso e puoi dirsi purtroppo ormai *globalizzato*, coinvolgendo tutti coloro che, nel mondo, risultano da un canto inseriti in associazioni mafiose e dall'altro battezzati. E i battezzati, in quanto *personae in Ecclesia*, sono destinatari formali dell'*ordinamento canonico*, che si caratterizza per la sua *universalità*.

Se, dunque, la situazione normativa pare chiara nel territorio delle Chiese di Sicilia, ci si deve domandare *quid iuris* invece in quei luoghi in cui vi sia la presenza di associazioni mafiose, i cui *aderenti non risultano invece colpiti da scomunica*.

Invero la pena della scomunica è una precisa conseguenza prevista dal diritto: *ex can. 221, § 3*, i fedeli "hanno il diritto di non essere colpiti da pene canoniche se non a norma di legge" (c.d. *principio di legalità*). Inoltre, secondo i cann. 7 e 8 *c.i.c.*, la legge penale consiste in un testo scritto, promulgato nelle modalità previste dal legislatore e in vigore dopo la *vacatio* stabilita. Va aggiunto che, in omaggio al principio "*favorabilia amplianda, odiosa restringenda*", da una parte la norma penale dev'essere interpretata in senso stretto (can. 18) e dall'altra la lacuna di legge non può essere colmata tramite disposizioni date per casi simili e mediante il diritto suppletivo (can. 19).

Si deve precisare inoltre che il *delitto* (cui è annessa una pena canonica) va distinto dal *peccato*, per cui - è importante sottolinearlo -, a fronte di territori in cui il mafioso compie sia un peccato sia un delitto, incorrendo in una sanzione canonica, vi sono altri territori in cui essere membri di associazioni mafiose costituisce comunque un peccato.

Pertanto, data questa situazione giuridica, a mio avviso - *in attesa* che venga emanata un'apposita *normativa universale* ad oggi mancante - si devono intanto applicare *ai mafiosi* le norme dei cann. 915 e 1184, § 1, *c.i.c.*, che prevedono rispettivamente, nei termini che esporrò, *l'esclusione degli stessi mafiosi dall'Eucarestia e dalle esequie*.

**3. Il "peccato manifesto" nei cann. 915 e 1184, § 1, n. 3° c.i.c.** . In questa prospettiva si deve anzitutto ricordare che, a mente del can. 837, § 1, *c.i.c.*, le "azioni liturgiche" - quali sono la Messa e le esequie ecclesiastiche - "non sono azioni private, ma celebrazioni della Chiesa stessa, che è « sacramento di unità », cioè popolo santo

radunato e ordinato sotto la guida dei Vescovi; perciò appartengono all'intero corpo della Chiesa, lo manifestano e lo implicano".

Alle azioni liturgiche, perciò, i fedeli devono partecipare con un'adeguata disposizione, poiché esse non sono opere di individui isolati, bensì atti della *Chiesa intesa quale Assemblea*, che da queste stesse azioni liturgiche è mostrata e coinvolta.

Se questo è vero, tra le disposizioni codicistiche la norma dettata dal can. 915 *c.i.c.*, la prima delle due regole che qui prendo in considerazione, assume certamente un ruolo centrale perché postula uno dei principii fondamentali della Chiesa e del suo ordinamento giuridico: "*Eucharistia facit ecclesiam*" 6. È infatti la condivisione dello stesso pane, ossia dello stesso Corpo di Cristo, che determina l'unità della Chiesa quale Popolo di Dio 7.

Ma non solo: l'Eucarestia è, per i fedeli, mezzo essenziale per rimanere nella piena comunione ecclesiale, visibile e invisibile, esteriore e spirituale. Il "suo fine", infatti, "è la comunione degli uomini con Cristo e in Lui col Padre e con lo Spirito Santo" 8.

Se dunque si tiene conto di queste premesse si comprende appieno la regola del canone 915, secondo cui non "siano ammessi alla sacra comunione gli scomunicati e gli interdetti [...] e gli altri che ostinatamente perseverano in peccato grave manifesto".

Pertanto *il persistere, pervicacemente, in uno stato di peccato grave palese ostacola l'accesso alla Comunione eucaristica* in quanto questo stato è, oggettivamente, una rottura della comunione con Dio, con la Chiesa e con gli uomini, che non può ritenersi coerente con la Comunione eucaristica, *che - come visto - significa e nutre la stessa comunione ecclesiale*.

È quindi eloquente che *questi peccatori manifesti* siano posti, nel testo legale, *accanto agli scomunicati e agli interdetti*. Tale giustapposizione, infatti, conferma quanto evidenziato in ordine alla scomunica, che è - per dirla col can. 2257 del Codice del 1917 - "una censura per mezzo di cui si esclude qualcuno dalla comunione dei fedeli". E, sebbene la censura dell'interdetto non faccia perdere la comunione ecclesiale giuridica 9, essa preclude - *ex can. 1332 c.i.c. 1983* - il godimento di taluni beni sacri, di

6 H. DE LUBAC, *Meditazioni sulla Chiesa*, Milano 1979, p. 82.

7 Cf. *1 Corinzi* 10, 17; e can. 899, § 2°, *c.i.c.* .

8 GIOVANNI PAOLO II, Lettera enciclica *Ecclesia de Eucharistia* (17 Aprile 2003), n. 22, in *AAS* 95 (2003), p. 448.

9 Cf. J. ARIAS, in *Codice di diritto canonico*, a cura dell'Istituto *Martín de Azpilcueta* dell'Università di Navarra, edizione italiana diretta da J. I. Arrieta, commento al canone 1332, Roma 2004, p. 893.

cui è privato anche lo scomunicato. Invero sia *agli scomunicati* che *agli interdetti* è vietato, ex can. 1331, § 1°, n. 2° c.i.c., *celebrare sacramenti e sacramentali e ricevere i sacramenti*.

Ferma, dunque, la maggiore gravità degli atti (delitti) che conducono alle pene canoniche della scomunica e dell'interdetto, da questa sistematica codicistica si può dedurre l'intenzione del legislatore canonico di inquadrare *anche gli altri peccatori manifesti in una condizione di notevole incompatibilità con l'Eucarestia*.

Analogamente il can. 1184, § 1, prevede che, se “prima della morte non diedero alcun segno di pentimento, devono essere privati delle esequie ecclesiastiche: 1) quelli che sono notoriamente apostati, eretici, scismatici; 2) coloro che scelsero la cremazione del proprio corpo per ragioni contrarie alla fede cristiana; 3) gli altri peccatori manifesti, ai quali non è possibile concedere le esequie senza pubblico scandalo dei fedeli” 10.

A parte la specifica previsione attinente al rifiuto, in particolare, del dogma della resurrezione dei corpi (n. 2), anche qui si nota un accostamento tra quanti rientrano nella tripartizione classica dei fedeli passibili di scomunica (apostati, eretici e scismatici) e altri peccatori per cui *non possono essere celebrate le esequie ecclesiastiche senza* che ciò produca *pubblico scandalo*, ossia un sentimento diffuso tra i fedeli, che non vedono coerenza tra la dottrina insegnata circa la fede e la morale e ciò che invece pratica la Chiesa.

**4. La ratio delle norme: verità e riconciliazione.** A questo punto va sottolineato che nella Chiesa tutto “ciò che è giuridico è di per sé pastorale” 11. In essa, allora, promuovere la giustizia, ossia applicare il diritto canonico, è compito veramente pastorale 12.

Perciò il fondamento dei cann. 915 e 1184, § 1, c.i.c. non è quello, come ahimè si crede superficialmente e per una conoscenza non tecnica della legge canonica, di estromettere dei fedeli dalla compagine ecclesiale. Anzi alla base di entrambe le regole può essere posto il noto principio “*de internis non iudicat Ecclesia*”. La Chiesa, invero, *non* pretende di giudicare il *foro interno* dei fedeli che ricadono nelle situazioni anzidette, ma

---

10 Il § 2° del canone citato prescrive che, presentandosi “qualche dubbio, si consulti l'Ordinario del luogo, al cui giudizio bisogna stare”.

11 C. J. ERRÁZURIZ M., *Il diritto e la giustizia nella Chiesa. Per una teoria fondamentale del diritto canonico*, Milano 2000, p. 124.

12 Cf. C. J. ERRÁZURIZ M., *op. cit.*, p. 124.

piuttosto *ravvisa* in essi *delle oggettive inadeguatezze* a tutela della *retta dottrina* sulla fede, i costumi e i sacramenti.

Siffatta notazione è chiaramente aderente alle stesse espressioni usate dalle norme: il “peccato grave manifesto” (can. 915) e gli “altri peccatori manifesti” (can. 1184, § 1, n. 3). Il predicato “manifesto/i”, infatti, indica una *situazione di peccato* non solo *esterna*, ma anche *palese*, ossia *inequivocabilmente percepita*. Tanto è vero che, coerentemente, nella seconda norma si richiede - ai fini della celebrazione delle esequie - qualche “segno di pentimento”, ovvero, ancora una volta, *elementi fattuali, esterni*.

Del resto *l'ordo iuris Ecclesiae*, se per un verso risulta legato a doppio filo a principi religiosi e morali, che, come tali, “tengono conto anche delle semplici intenzioni” - le cosiddette *nudae cogitationes* - “e danno ad esse una valutazione”<sup>13</sup>, d'altro canto è pur sempre costituito da regole giuridiche, disciplinanti l'esterno agire umano, perché “*principaliter de homine operativo*”<sup>14</sup>.

Gli stati di peccato in discorso, quindi, da una parte non implicano un giudizio interiore della persona e dall'altra permettono - senza che ne derivino necessariamente condanne definitive - di proteggere, come detto, la corretta dottrina. *La Chiesa* pertanto non esclude affatto *la riconciliazione del peccatore manifesto*, ma anzi, per la via in apparenza severa delle regole in esame, *la desidera*, sollecitandola vigorosamente.

Perciò nel caso dell'Eucarestia negata, ma anche in quello delle esequie vietate, poiché il fedele sa di queste conseguenze della propria situazione di peccato può mutare condotta per tempo. Il Signore, infatti, comanda la *correzione fraterna*<sup>15</sup>, che è la radice ultima di queste regole, perchè non ha piacere della morte del malvagio, ma vuole piuttosto che desista dalla sua condotta e viva<sup>16</sup>.

La *verità*, quindi, va di pari passo con la *riconciliazione*.

<sup>13</sup> Così R. LUCIFREDI, in *Elementi di diritto pubblico*, Città di Castello (PG) 1969, p. 8.

<sup>14</sup> In tali termini NICOLÒ DE' TUDESCHI, che, sulla base di questo criterio, distingue il diritto canonico dalla teologia, la quale dal canto suo “*tractat principaliter de Deo*”.

L'autore è citato da P. FEDELE, in *Discorso generale sull'ordinamento canonico*, Roma 1976, p. 35.

<sup>15</sup> “Se il tuo fratello commette una colpa, va' e ammoniscilo fra te e lui solo; se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello; se non ti ascolterà, prendi con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà neppure costoro, dillo all'assemblea; e se non ascolterà neanche l'assemblea, sia per te come un pagano e un pubblicano” (*Matteo* 18, 15-17).

<sup>16</sup> Cf. *Ezechiele* 18, 23.

**5. Il problema posto dalla segretezza dell'affiliazione mafiosa.** Alla luce di queste riflessioni si deve però ammettere che è *problematico* parlare di *peccato manifesto* nel caso dei *mafiosi* e delle loro *associazioni*, notoriamente dedite alla perpetrazione di gravi reati come furti, rapine, minacce, violenze, estorsioni, sfruttamento della prostituzione, traffici di stupefacenti e armi, illeciti contro l'ambiente (c.d. eco-reati), omicidi e stragi.

Ma la questione va affrontata seriamente poichè queste *realità criminali*, diffuse, sì, nel Meridione d'Italia (*Cosa Nostra* in Sicilia, la *'Ndrangheta* in Calabria, la *Camorra* in Campania e la *Sacra Corona Unita* in Puglia), ma, come detto, ramificate pure in altre zone dello Stivale ed estese in tutto l'orbe, rappresentano ormai da alcuni decenni anche una ver'e propria *emergenza pastorale*.

In questa prospettiva tengo a precisare che mi limiterò a considerare, tra queste associazioni, quella denominata *Cosa nostra*. Anzitutto perché essa costituisce *in qualche modo l'archetipo*, ovviamente negativo, delle dette associazioni <sup>17</sup>; ma anche per semplificare - ricorrendo a questo paradigma - il discorso, che altrimenti si farebbe troppo articolato.

Ora, è notorio che *l'inserimento* di un soggetto in questa associazione, come in associazioni analoghe, è *un'operazione segreta*. Di tale inserimento, infatti, sono a conoscenza solo quanti presenziano al rito di iniziazione e i membri della c.d. famiglia (volgarmente: cosca) in cui il soggetto viene di conseguenza incorporato. Ciò, tra l'altro, è icasticamente dimostrato dalla presentazione che un mafioso fa ad un altro mafioso di un terzo anch'egli mafioso: « quest'uomo è la stessa cosa » - così si esprime - <sup>18</sup>.

La segretezza dell'affiliazione, presupposto e implicazione della segretezza dell'intera associazione a delinquere, esprime peraltro l'innesto della persona in una *realità del tutto peculiare*: infatti "attraverso il rito della combinazione", che è il modo in cui il mafioso designa l'affiliazione, si viene "introdotti a una nuova vita, a una nuova identità" <sup>19</sup>. Emblematico in tal senso è quanto diceva il famigerato capomafia

---

<sup>17</sup> Le varie associazioni criminose, benchè operanti in territori differenti e spesso in contrasto tra loro, non di rado si richiamano ai metodi e alla struttura mafiosa o camorristica.

Cf. CORTE DI CASSAZIONE ITALIANA, sezione I, 8 Novembre 1984 - 13 Ottobre 1984, n. 1878, in *Giustizia Penale* 1985, II, p. 268.

<sup>18</sup> Cf. G. FALCONE, *Cose di Cosa Nostra*, in collaborazione con M. PADOVANI, Bergamo 1995, p. 98.

Caso ulteriore sono le c.d. *affiliazioni riservate*, di cui pochissimi sono a conoscenza, e che vengono effettuate soprattutto nei momenti di sommersione della mafia per reazione a periodi di repressione particolarmente marcata da parte delle forze dell'ordine e della magistratura.

<sup>19</sup> A. DINO, *La mafia devota. Chiesa, religione, Cosa Nostra*, Roma-Bari 2010, p. 54.

corleonese Leoluca Bagarella ad Antonio Calvaruso, allorchè questi entrava in *Cosa nostra*: tu « non fai più parte di questo mondo », perché « il nostro mondo è tutto un mondo particolare »<sup>20</sup>. Perciò, come osservava il magistrato palermitano Giovanni Falcone, entrare “a far parte della mafia equivale a convertirsi a una religione”<sup>21</sup>.

Orbene, data la particolarità di questo universo chiuso, in cui il silenzio (la c.d. omertà) la fa da padrone, come può affermare *in concreto* la Chiesa che un *singolo soggetto è mafioso e dunque un peccatore manifesto*, da escludere dall'Eucarestia e, al limite, dalle esequie ecclesiastiche *ex cann. 915 et 1184, § 1, n. 3 c.i.c.* ?

La segretezza delle associazioni mafiose rischia dunque di essere un alibi per non prendere posizioni nei confronti di specifiche persone battezzate. Come la pastorale ecclesiale in materia corre il pericolo di rimanere un insieme di enunciazioni di principio senza concrete ricadute in specifici territori connotati dalla presenza mafiosa, con la conseguenza che si *ammonisca la mafia, ma non i mafiosi*. Ma l'efficacia dei due livelli di ammonimento - ci si deve chiedere - sarebbe la stessa ?

**6. Il codice culturale della mafia e il rispetto dovuto al mafioso.** Per rispondere a questi rilievi bisogna addentrarsi nel cosmo mafioso e nelle relazioni di cui è intessuto.

Come anticipato il mafioso, entrando in *Cosa nostra*, o in associazioni simili, acquisisce una condizione di vita “nuova e diversa, caratterizzata da prestigio e potere”<sup>22</sup>. Nella mafia, cioè, non conta soltanto o prevalentemente il fine di lucro, la sete di guadagno, comunque perseguito. Non è questo il fine primario del sodalizio *de quo*. Esso è, sì, importante, ma il *supremo criterio regolatore* dei rapporti e delle posizioni sociali all'interno della mafia è piuttosto costituito dal *c.d. onore*, che è fondamentale nella struttura di *Cosa nostra*<sup>23</sup>. È dunque significativo che i mafiosi, com'è noto, si chiamino appunto *uomini d'onore*.

A tal proposito il collaboratore di giustizia Antonino Calderone racconta efficacemente che il fratello Giuseppe, capomafia catanese, riceveva quotidianamente persone che gli chiedevano *favori* senza che in sua presenza dovessero parlare di soldi<sup>24</sup>.

<sup>20</sup> A. DINO, *op. cit.*, p. 54.

<sup>21</sup> G. FALCONE, *op. cit.*, p. 97.

<sup>22</sup> A. DINO, *La mafia devota. Chiesa, religione, Cosa Nostra*, cit., p. 54.

<sup>23</sup> Cf. P. ARLACCHI, *La mafia imprenditrice. L'etica mafiosa e lo spirito del capitalismo*, Bologna 1992, p. 70.

<sup>24</sup> Cf. P. ARLACCHI, *Gli uomini del disonore. La mafia siciliana nella vita del grande pentito Antonino Calderone*, Milano 1992, p. 153.

Al mafioso, pertanto, al di là dei profitti, importa ricevere onore e rispetto, perché si possa credere che a lui ci si debba rivolgere per raccomandazioni, appoggi e sostegni in vari ambiti: nella ricerca di un posto di lavoro come nella sfera degli appalti pubblici e delle connessioni col mondo politico, imprenditoriale e massonico.

*Il mafioso, in altre parole, è interessato a creare consenso attorno alla sua figura e all'associazione di cui fa parte, chiaramente attraverso strumenti illeciti, tra cui l'esercizio di un arbitrario ius vitae ac necis. Come ha infatti affermato il citato Bagarella con un suo ausiliario, poi divenuto collaboratore di giustizia: io « ho la possibilità domani mattina di decidere se una persona dovrà vedere o meno il sole » perché « sono simile a Dio »* 25.

**7. Il peccato manifesto del mafioso.** Come conciliare, perciò, la *segretezza dell'affiliazione* e dell'associazione mafiosa stessa con questa ricerca di consenso e di relazioni, che sono vere e proprie *esigenze pubbliche* ?

Invero il rispetto dovuto al mafioso, per logica, non può esistere se la sua mafiosità è assolutamente sconosciuta *ad extra*.

Dunque il consenso che il mafioso intende creare non può, per definizione, essere relegato all'interno della *societas scelerum* di cui egli è membro.

Di fatto *la mafia è una società nella società*; non è del tutto avulsa dalla seconda. Anzi i collegamenti con quest'ultima, prima che essere di ordine criminale ed economico, hanno una valenza culturale. La mafia, infatti, alligna se la società in cui essa opera non offre validi anticorpi, non si presenta con un complesso di tessuti sani.

Essa è piuttosto una patologia in un corpo malato 26, “una delle realtà più tristemente indicative del degrado socio-culturale e, sotto certi aspetti, anche religioso” 27.

Si comprende appieno, a questo punto, la notazione del collaboratore di giustizia Angelo Siino, una volta considerato ministro dei lavori pubblici di *Cosa nostra*: « da noi, in Sicilia, si deve sapere che uno è più o meno legato a Cosa Nostra, se no l'alone di importanza è chiaramente sminuito » 28.

25 G. LO VERSO - G. LO COCO, *I collaboratori di giustizia. Chi sono oggi, chi erano come mafiosi* in AA. VV., *La psiche mafiosa. Storie di casi clinici e collaboratori di giustizia*, Milano 2006, p. 123.

26 Cf. G. FALCONE, *Cose di Cosa Nostra*, cit., p. 93.

27 Questa la constatazione della CONFERENZA EPISCOPALE REGIONALE con riferimento alla Trinacria, in citato *Nuova evangelizzazione e pastorale. Orientamenti pastorali per le Chiese di Sicilia*, 13 Aprile 1994, n. 12.

28 S. DI PIAZZA, *Mafia, linguaggio, identità*, Palermo 2010, p. 46

Perciò *l'appartenenza alla mafia* deve essere *esibita* perché possa essere *riconosciuta dagli altri* 29.

Ecco quindi che *segretezza e pubblicità convergono senza contraddirsi*.

La segretezza appartiene, infatti, all'ambito interno ed è funzionale anche al fatto che il mafioso tenda ad eludere la sanzione della propria condotta da parte dello Stato.

La pubblicità, invece, benchè non sia sicuramente effetto di scritture o registrazioni di qualche natura, attiene alla sfera esterna ed è finalizzata, come visto, agli scopi principali dell'associazione mafiosa: la ricerca dell'onore, del prestigio e del potere, tramite mezzi illeciti come la "forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva" (art. 416-bis, co. 3°, Codice penale italiano vigente).

Tutto ciò si capisce ancora di più se si considera che, purtroppo, *i mafiosi* tradizionalmente si sono presentati e spesso tuttora si presentano come *fedeli esteriormente devoti* al fine di conseguire anche il consenso degli ambienti ecclesiali 30.

Ma proprio questo pone la Chiesa di fronte alla necessità di prendere posizione: *i mafiosi*, infatti, sono non solo persone umane, ma sovente pure battezzati, ossia *fedeli*, che devono essere *ammoniti perché tornino sulla retta via*.

Infatti, come hanno decretato i Vescovi siciliani nel 1994, "siffatte manifestazioni" di devozione meramente esteriore "dovranno essere considerate strumentali e perciò false ed esse stesse peccaminose" 31.

Nella stessa direzione, più recentemente, *Papa Francesco*, durante l'udienza in Vaticano dei fedeli della Diocesi calabrese di Cassano allo Jonio (CS), ha affermato che i « gesti esteriori di religiosità non bastano per accreditare come credenti quanti, con la

---

29 Cf. S. DI PIAZZA, *op. cit.*, p. 46.

30 È soprattutto per questa ragione che sono perplesso circa la configurabilità dell'associazione mafiosa come *organizzazione che trama contro la Chiesa ex can. 1374 c.i.c.* (chi "si iscrive a un'associazione che trama contro la Chiesa, sia punito con giusta pena; chi poi promuove o dirige una tale associazione sia punito con l'interdetto"). La mafia, invero, non si propone di combattere la Chiesa direttamente, come tale, ma piuttosto tenta di mimetizzarsi in essa come fa nella c.d. società civile.

Opina diversamente F. ROMANO, in *Come può essere definita e chi può rimuovere la scomunica ai mafiosi?*, su *ToscanaOggi.it*, 16 Luglio 2014, <http://www.toscanaoggi.it/Opinioni-Commenti/Come-puo-essere-definita-e-chi-puo-rimuovere-la-scomunica-ai-mafiosi>.

31 CONFERENZA EPISCOPALE SICILIANA, citato *Nuova evangelizzazione e pastorale. Orientamenti pastorali per le Chiese di Sicilia*, 13 Aprile 1994, n. 12, cit. .

cattiveria e l'arroganza tipica dei malavitosi, fanno dell'illegalità il loro stile di vita » 32. Assai importante è il passaggio successivo, in quanto *richiama i mafiosi* appunto, come sottolineavo prima, *come formalmente battezzati*: non « si può dirsi cristiani e violare la dignità delle persone; quanti appartengono alla comunità cristiana », ecco il principio, « non possono programmare e consumare atti di violenza contro gli altri e contro l'ambiente. I gesti esteriori di religiosità non accompagnati da vera e pubblica conversione non bastano per considerarsi in comunione con Cristo e la sua Chiesa » 33. Chi « ama Gesù, chi ne ascolta e accoglie la Parola e chi vive in maniera sincera la risposta alla chiamata del Signore non può in nessun modo darsi alle opere del male » 34, ha quindi proseguito il Romano Pontefice.

Pertanto *il peccato manifesto del mafioso, secondo il compendio che ne fa il Papa*, consiste in ciò: con la malvagità e la tracotanza propria dei malavitosi, fare dell'illegalità il proprio stile di vita, oltraggiando la dignità delle persone e progettando e realizzando atti di violenza contro di loro. Questo in astratto.

Più concretamente - siccome, come sopra riportato, secondo il rilevante contributo del collaboratore di giustizia Siino, « si deve sapere che uno è più o meno legato a Cosa Nostra, se no l'alone di importanza è chiaramente sminuito » - *per valutare la sussistenza dello stato di peccato manifesto, si dovranno osservare i comportamenti di persone specifiche*, che, caratterizzati dagli aspetti autorevolmente rimarcati dal Successore di Pietro, saranno produttivi di relazioni di complicità o di sottomissione, sintomi del prestigio e del potere che, come visto 35, costituiscono i fini supremi dell'associazione a delinquere denominata *Cosa nostra*, come di associazioni simili.

Questa *valutazione*, pertanto, dovrà essere necessariamente di tipo *ambientale*. Se infatti le associazioni mafiose hanno aspetti interni (segreti) ed esterni (pubblici), per logica i suoi componenti (*socci*) saranno inseriti in una serie di relazioni. Anzi di queste relazioni saranno spesso protagonisti, in virtù della "forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva" (citato art. 416-bis, co. 3°, Codice penale italiano).

---

32 M. Pianta, *Il Papa ai mafiosi: «La religiosità esteriore non vi fa veri credenti»*, su *Vatican Insider*, 21 Febbraio 2015, <http://vaticaninsider.lastampa.it/vaticano/dettaglio-articolo/articolo/mafia-mafia-mafia-39300/> .

33 M. Pianta, *Il Papa ai mafiosi: «La religiosità esteriore non vi fa veri credenti»*, cit. .

34 M. Pianta, *op. cit.* .

35 Cf. *supra*, sub *Il codice culturale della mafia e il rispetto dovuto al mafioso*.

Ne consegue che siffatto *esame*, chiaramente, è *di competenza del Parroco e del Vescovo*, quali Pastori, *ex cann. 519 et 381, § 1, c.i.c.*, delle comunità del territorio in cui i mafiosi operano. Non v'è dubbio peraltro come questi Pastori dispongano non solo di conoscenze dirette, ma anche di informazioni circolanti nelle porzioni del Popolo di Dio da loro governate.

Un fulgido esempio di questa profonda conoscenza delle persone e del territorio pastorale è costituito dal Beato palermitano Don Giuseppe Puglisi, segno di “esemplarità evangelica” e per ciò martire “della carità, della giustizia, della pace, del servizio all'uomo e alla città” <sup>36</sup>.

Modelli di vera *sequela Christi* come lui, palermitano assassinato da *Cosa nostra* nella sua Palermo, insegnano tangibilmente il necessario « impegno coraggioso di tutti » perché la bellezza delle nostre terre, che « è un dono di Dio e un patrimonio da conservare e tramandare in tutto il suo splendore alle future generazioni », non sia « sfregiata in maniera irreparabile da interessi meschini » <sup>37</sup>, come insegna ancora il Papa attuale.

**8. La questione della necessaria condanna statuale.** Peraltro in riferimento alla detta valutazione di mafiosità, e dunque di peccato grave manifesto, si deve ammettere che, per escludere l'affiliato all'associazione mafiosa dall'Eucarestia e dalle esequie, si può porre la questione della *necessaria condanna* da parte dei Giudici dello Stato <sup>38</sup>.

Certamente, richiedere questa pronuncia, soprattutto se emessa irrevocabilmente, garantisce *maggiore certezza nel giudizio* nei confronti di una persona, atteso che a una condanna di tal fatta, in Italia, si perviene normalmente dopo le indagini preliminari e un doppio grado di giudizio di merito seguito da un giudizio di legittimità (formulato dalla Corte di Cassazione).

---

<sup>36</sup> F. M. STABILE, in F. DELIZIOSI, *Don Giuseppe Puglisi. Il prete martire ucciso dalla mafia*, Palermo 1999, p. 37.

<sup>37</sup> M. PIANTA, *Il Papa ai mafiosi: «La religiosità esteriore non vi fa veri credenti»*, cit. .

<sup>38</sup> Cf., *inter alia*, il citato *Decreto di privazione delle esequie ecclesiastiche* del VESCOVO DI ACIREALE (CT), emanato il 20 Giugno 2013. Siffatto Decreto, peraltro utile *summa* di vari documenti ed interventi papali e dell'Episcopato siciliano, succedutisi nel tempo *in subiecta materia*, prevede che “sia privato delle esequie ecclesiastiche [...] chi è stato condannato penalmente per reati di mafia, con sentenza definitiva, dal competente organo giudiziario dello Stato italiano, se prima della morte non abbia dato alcun segno di pentimento”.

Altro pregio di questo requisito sarebbe quello di *tutelare i Parroci e gli Ordinari del luogo* da possibili ritorsioni ad opera della mafia, quale conglomerato di soggetti molto pericolosi.

Ritengo, *tuttavia*, che ai fini delle privazioni giuridico-canoniche in discorso *non* sia affatto *indispensabile* che vi sia, a carico di un fedele, *una condanna statutale* per reati di mafia.

Anzitutto per una ragione interordinamentale, di *reciproca autonomia* e indipendenza *dei sistemi giuridici dello Stato e della Chiesa*, come stabilisce, per esempio, l'art. 7 della Costituzione della Repubblica italiana. Invero, sul punto, è tuttora valida la perspicua posizione di San Tommaso: "*Legis enim humanae finis est temporalis tranquillitas civitatis [...]. Finis autem legis divinae est perducere hominem ad finem felicitatis aeternae*"<sup>39</sup>. Se, dunque, la finalità suprema dell'ordinamento ecclesiale - che giustifica l'esistenza stessa del diritto canonico, che si richiama anzitutto al diritto divino - è la *salvezza delle anime ex can. 1752 c.i.c.*, la Chiesa deve rispondere sempre a questa esigenza.

Perciò, se dagli organi dello *Stato*, costituiti dai soggetti inquirenti (forze dell'ordine e Pubblico Ministero) e giudicanti, ma anche dai soggetti chiamati a partecipare alla funzione legislativa (Governo e Parlamento), *la Chiesa* può e deve attingere *elementi conoscitivi essenziali* per giudicare le associazioni a delinquere come di stampo mafioso, essa nel contempo deve *mantenere la propria autonomia*, ossia libertà, nelle valutazioni di sua competenza quali sono quelle funzionali al diniego dell'Eucarestia e delle esequie.

E ciò *in primis* perché *reato e peccato non sempre sono del tutto coincidenti*. Diversi sono, infatti, i criteri di imputazione e di giudizio della persona. Ed è chiaro che le condanne comminate dallo Stato saranno parametriche sui principi stabiliti dal diritto penale statutale, sostanziale e processuale.

Inoltre, mentre, come detto con l'Aquinate, fine (o "*ordine*" ex art. 7 Cost.) dello Stato è la tranquillità materiale della comunità, *ambito esclusivo della Chiesa è giudicare sul peccato*, per lo scopo supremo della salvezza delle anime. E le norme dei cann. 915 e 1184, § 1, n. 3 *c.i.c.* parlano, appunto, di "peccato manifesto" e "peccatori manifesti".

Questo sul piano generale e astratto.

In concreto, poi, esistono sovente delle situazioni ambientali in cui alcuni *soggetti* sono *noti come mafiosi* (c.d. indiziati), *ma non* sono ancora *condannati* ovvero non sono

<sup>39</sup> *Summa Theologiae* I-II, q. 98, a. 1.

ancora condannati in via definitiva. Valga per tutti l'eclatante caso del mafioso italo-americano Al Capone (1899-1947) mai condannato per mafia, ma 'solo' per evasione fiscale.

Come regolarsi dunque in casi analoghi ? Può la Chiesa stare in attesa delle decisioni dello Stato, che giustamente deve riconoscere le garanzie processuali a chiunque ?

Non si può tra l'altro trascurare il can. 1184, § 2°, *c.i.c.*, il quale prevede che, in presenza di "qualche dubbio, si consulti l'Ordinario del luogo, al cui giudizio bisogna stare". Ci si potrebbe domandare, perciò, stante una condanna definitiva che spazio per il dubbio potrebbe residuare.

A mio avviso, invece, proprio questa norma presuppone *inter alia* l'autonomia di giudizio - per il fine peculiare della Chiesa, che è la *salus animarum* - che ho pocanzi sottolineato.

**9. Alcuni rilievi *de iure condendo et positivo*.** Le caratteristiche - precedentemente rimarcate - delle associazioni mafiose, con tratti locali, ma estese ormai nel mondo, inducono però altresì a delle pur brevi riflessioni sulla normativa ecclesiale in argomento.

Invero l'eventuale *legge penale universale*, che pare per certi versi annunciata dalle decise prese di posizione degli ultimi Pontefici (Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Francesco), dovrebbe contenere una *configurazione del delitto canonico* di mafia *la più ampia possibile*, appunto perché il fenomeno assume oggi contorni globali. Il pericolo di questa scelta legislativa, tuttavia, è quello di slabbrare oltre modo i limiti di tale delitto, facendogli perdere il necessario riferimento a quei caratteri peculiari del luogo che pur hanno le consorterie mafiose.

In questo senso una soluzione che contemperi l'esigenza di avere una legislazione canonica universale e quella di rispettare gli aspetti locali delle associazioni mafiose potrebbe essere il *rinvio alle leggi civili* in materia *ex can. 22 c.i.c.* .

Infatti l'attuale situazione giuridica, che consiste in provvedimenti di *scomunica localmente modulata* ad opera delle Conferenze dei Vescovi, se *prima facie* è preferibile, espone all'enorme rischio di lasciare dei territori 'non coperti', aprendo uno spazio alla proposta - che ho avanzato in questa sede - di rimediare intanto con le privazioni *ex cann. 915 et 1184, § 1, n. 3° c.i.c.* .

**10. La negazione dell'Eucarestia e delle esequie come strumenti per la conversione.** Di queste disposizioni, peraltro, la Chiesa si avvale per sollecitare il

mutamento di vita dei battezzati. Quindi anche a « quanti hanno scelto la via del male e sono affiliati a organizzazioni malavitose » essa non si limita a rivolgere, pur indispensabili, stigmatizzazioni, bensì rinnova « il pressante invito alla conversione »<sup>40</sup> (Papa Francesco).

*Per tale conversione, tuttavia, sono indispensabili atti concreti, segni anche esterni, percepibili, di riconciliazione con Cristo, con la sua Chiesa e la comunità. Icastica in questo senso è ancora l'esortazione dell'attuale Pontefice: il « Signore vi aspetta e la Chiesa vi accoglie se, come pubblica è stata la vostra scelta di servire il male, chiara e pubblica sarà anche la vostra volontà di servire il bene »*<sup>41</sup>.

Se *pubblico*, nei termini visti precedentemente<sup>42</sup>, è dunque *l'agere del mafioso*, altrettanto *pubblico* dev'essere il suo *rinnegare le opere del male*, il suo "deporre l'uomo vecchio con la condotta di prima" (*Efesini 4, 22*).

A questo punto mi pare sia chiaro non solo teoreticamente, ma anche praticamente il profondo significato sia di "peccato grave manifesto", nel quale "ostinatamente perseverano" i mafiosi, secondo il can. 915; sia di "altri peccatori manifesti", che sono *i mafiosi*, a mente del can. 1184, § 1, n. 3. Perciò, secondo tali norme, essi *non possono, ma devono essere esclusi* dall'Eucarestia e dalle esequie. "Non siano ammessi ..." recita, infatti, la prima norma. E la seconda altrettanto recisamente stabilisce: "devono essere privati ...".

A meno che, manifestamente, in base alle dette prescrizioni, recedano dallo stato di peccato grave manifesto (nel caso dell'Eucarestia) o diano, prima della morte, qualche "segno di pentimento" (nell'ipotesi delle esequie).

È quindi lampante, anche per il caso del mafioso, la *finalità riconciliatoria di questo regime canonico*, coerentemente con il metodo della correzione fraterna insegnato da Gesù<sup>43</sup>. Il metodo pure di una Chiesa che non condanna solamente, ma invita all'abbandono del peccato. Tanto è vero che, comunque, non è affatto esclusa la possibilità di pregare per la conversione dei mafiosi e di celebrare per loro, *post mortem*, Messe di suffragio.

---

<sup>40</sup> M. PIANTA, *op. cit.* .

<sup>41</sup> M. PIANTA, *op. cit.* .

<sup>42</sup> Cf. *supra*, sub *Il peccato manifesto del mafioso*.

<sup>43</sup> Cf. *supra*, sub *La ratio delle norme: verità e riconciliazione*.

“Misericordia e verità” - la Chiesa invero istruisce sulla base della Scrittura - “s'incontreranno, giustizia e pace si baceranno” (*Salmo* 84, 11). E ciò vale per tutti gli uomini di cui essa ha cura.

Persino per i mafiosi, cui si oppone “la forza disarmata ma irriducibile del Vangelo, una forza che è per se stessa rivolta alla persuasione, alla promozione e alla conversione delle persone, ma è nello stesso tempo intransigente nel non autorizzare sconti o ingenua transazioni per ciò che concerne il male, chiunque sia a commetterlo o a trarne profitto” 44.

Perchè una « volta verrà il giudizio di Dio ! » 45.

Palermo, 8 Giugno 2015

---

44 CONFERENZA EPISCOPALE SICILIANA, *Nuova evangelizzazione e pastorale. Orientamenti pastorali per le Chiese di Sicilia*, 13 Aprile 1994, n. 12, cit. .

45 Questo il severo monito di GIOVANNI PAOLO II pronunciato a braccio, al termine della Messa, nella Valle dei Templi di Agrigento, il 9 Maggio 1993 (su cui v. [http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/homilies/1993/documents/hf\\_jp-ii\\_hom\\_19930509\\_agrigento.html](http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/homilies/1993/documents/hf_jp-ii_hom_19930509_agrigento.html)).